## VARIANTE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PIANO DI

## RISANAMENTO URBANISTICO SERRALONGA L'anno 2010 il giorno\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dinanzi a me si sono costituiti i Sig.ri: (nominativo dei titolari di diritti di godimento all'interno del PRU) ricadenti all'interno della zonizzazione del PRU, e il Comune di Sinnai proprietari dei terreni siti in Sinnai, in località "Serra Longa", della estensione di mq come delimitato nella planimetria di zonizzazione allegata al progetto di variante al P.R.U., predisposto ai sensi della L.R. n. 23/85. - Ing. Antonio Meloni, nato ad Aritzo il 23/04/1950, il quale interviene in questo atto in nome e per conto del Comune di Sinnai, codice fiscale 80014650925, autorizzato con decreto del Sindaco nº 39 del 28/12/2009; PREMESSO CHE: - ai sensi dell'art. 29 della L. n° 47 del 28.02.1985 e dell'art. 32 e seguenti della L.R. nº 23 dell'11.10.1985, il Piano di risanamento Urbanistico ha contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo ai sensi delle disposizioni dell'art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni; - che il Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Sinnai si riserva di rilasciare le concessioni edilizie per l'attuazione del piano di cui fa parte la presente allorché verrà stipulata la convenzione qui sopra riportata, in forma pubblica; - che giuste le intese intervenute tra le parti occorre regolarizzare: A) il pagamento di quota parte degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie

indispensabili alla lottizzazione ed alla utilizzazione a scopo edilizio dei singoli	
lotti, compresi gli oneri derivanti dalla progettazione e dai frazionamenti;	
B) le cessioni al Comune di Sinnai delle aree necessarie ai servizi generali di	
quartiere e viabilità;	
- i suddetti proprietari, per la realizzazione del complesso in esame, dichiarano	
di assumere tutti gli impegni richiesti dalle prescrizioni, norme tecniche,	
igieniche e sanitarie di attuazione dello strumento urbanistico generale, del	
regolamento edilizio, dal PRU, nonché quelli previsti dalla convenzione come	
appresso articolata.	
Tutto ciò premesso le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:	
ART. (1)	
Fanno parte integrante della presente, n. 14 tavole contenenti: Tav. 1)	
Individuazione area di intervento: stralcio catastale e P.U.C.; Tav. 2) Rilievo	
situazione esistente e proposta viaria; Tav. 3) Zonizzazione; Tav. 4)	
Planovolumetrico; Tav. 5) Rete illuminazione pubblica; Tav. 6) Rete	
fognaria – acque bianche; Tav. 7) Rete fognaria – acque nere; Tav. 8) Rete	
idrica; Tav. 9) Rete elettrica; Tav. 10) Rete telefonica; Tav. 11) Aree da	
indennizzare; Tav. 12) Particolari costruttivi: rete acque bianche; Tav. 13)	
Particolari costruttivi: rete acque nere; Tav. 14) Particolari costruttivi: rete	
idrica; Allegato 1) Dati catastali ed elenco proprietari; Allegato 2) Dati lotti	
ed elenco proprietari; Allegato 3) Norme di attuazione; Allegato 4) Computo	
metrico e stima; Allegato 5) Relazione geotecnica approvata con DCC n.63	
del 24.07.1996; Allegato 6) Quadro finanziario e programma interventi;	
Allegato 7) Schema di convenzione	
ART. (2)	
2	

 ART. (4)	
Prima dell'assegnazione dei lotti edificabili ai singoli proprietari, quale	
risultato del P.R.U., il Comune procederà a determinare i confini dei lotti	
stessi, delle strade interne al Piano e degli spazi destinati ad uso pubblico,	
mediante apposizione di termini inamovibili.	
Al fine di consentire ai lottizzanti conferenti terreni regolarmente posseduti,	
dotati del requisito della continuità storica dei passaggi di proprietà, di	
subentrare in lotti aventi le stesse caratteristiche, qualora non risultasse	
ulteriormente possibile la dimostrazione della regolarità delle proprietà delle	
particelle di cui alla tavola allegata a loro destinati, il Comune provvederà ad	
attribuire loro un diverso lotto edificabile da individuarsi esclusivamente nelle	
aree divenute di proprietà comunale.	
ART. (5)	
I costi relativi all'effettuazione delle opere di urbanizzazione primaria, dello	
studio del PRU, dei rilievi e frazionamenti, sono a carico dei proprietari delle	
aree del comparto del PRU in maniera proporzionale alla cubatura realizzata	
e/o realizzabile; gli stessi versano una anticipazione sul totale ancora dovuto al	
Comune sulla quota di loro spettanza con le modalità specificate nel quadro	
finanziario e programma degli interventi (allegato 6 del PRU). Al conguaglio	
sull'anticipazione versata, relativa agli oneri di cui al comma precedente, si	
dovrà provvedere dalla data di rilascio della concessione edilizia e comunque	
entro l'ottavo anno di vigenza del PRU. A decorrere dalla data di rilascio del	
titolo concessorio, sulle somme da corrispondere a conguaglio, da garantirsi	
con apposita polizza fidejussoria, sarà applicato l'interesse a tasso legale.	
ART. (6)	

	Si da atto che il piano di lottizzazione allegato prevede la ripartizione della	
	superficie territoriale in modo tale da destinare a spazi pubblici attrezzati, spazi	
	pubblici riservati ad attività collettive, spazi a verde pubblico, cabina Enel, per	
	una superficie di mq; per viabilità una superficie di mq; per	
	aree a parcheggi una superficie di mq; per residenze in zona C una	
	superficie di mq Dette aree sono contraddistinte in catasto	
	rispettivamente al foglio 35 mappali;	
	ART. (7)	
	I proprietari cedono le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e	
	secondaria al Comune di Sinnai, secondo quanto previsto nel P.R.U. Tali aree	
	sono trasferite gratuitamente, in piena proprietà, libere da ogni vincolo o	
	servitù. All'obbligo di cui al comma precedente i proprietari adempiono,	
	previa notifica dell'invito del sindaco ad aderire all'iniziativa pubblica di	
	attuazione del Piano, con la stipula della presente convenzione entro il	
	termine allo scopo notificato. Il Comune procede, ai sensi del D.P.R. 8 giugno	
	2001, n.327, all'espropriazione delle aree di proprietà dei soggetti non	
	aderenti all'iniziativa pubblica che, in base al P.R.U. approvato in attuazione	
	dello strumento urbanistico generale, risultino indispensabili per l'ordinata	
	attuazione del Piano medesimo.	
	ART. (8)	
	Le spese per l'attuazione del Piano saranno a carico di tutti i proprietari degli	
į	immobili in esso compresi in modo proporzionale alla volumetria da essi già	
į	abusivamente realizzata o da realizzarsi, in seguito al rilascio della concessione	
;	in sanatoria o dell'ordinaria concessione ad edificare. Le spese per l'attuazione	
(	del P.R.U. comprendono quelle già sostenute dal Comune e da sostenere per lo	
	_	

s	tudio del Piano e l'effettuazione dei rilievi, frazionamenti e per la realizzazione	
d	lelle opere di urbanizzazione primaria. A detti oneri deve essere aggiunta la	
q	uota tabellare relativa all'urbanizzazione secondaria nonché la quota del costo	
d	li costruzione, se dovuta. Al contributo di concessione corrispondente alle spese	
e	ed agli oneri sopra richiamati si applicano le riduzioni e le maggiorazione	
c	contemplate dall'Art. 44 della L.R. n. 23/85. Il mancato introito dovuto alle	
r	iduzioni, quantificato nel quadro finanziario del progetto, è finanziato nei modi	
p	previsti dal P.R.U. approvato. Il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione	
s	econdaria deve essere corrisposto al Comune, all'atto del rilascio della	
c	concessione edilizia, con le modalità e le garanzie determinate dal Consiglio	
c	comunale di cui agli Artt. 5 e 6 della legge 28 febbraio 1977, n. 10.	
	ART. (9)	
	Le spese per l'acquisizione delle aree per gli standard urbanistici, non cedute	
	gratuitamente, sono finanziate con il ricavato della cessione, nei modi stabiliti	
	dal P.R.U., delle volumetrie residenziale e per servizi privati di quartiere	
	relative alle aree acquisite, concesse allo scopo d'integrare al minimo stabilito	
	dal Piano i volumi edificabili delle singole unità immobiliari.	
	All'assegnazione delle volumetrie di cui al comma precedente si provvederà,	
	con atto separato, sulla base di un prezzo determinato in relazione	
	all'indennizzo delle aree acquisite.	
	ART. (10)	
	Il Comune provvede all'attuazione del P.R.U., relativamente alla realizzazione	
	delle urbanizzazioni primarie previste dal progetto e secondo il programma	
	degli interventi approvato come allegato del Piano.	
	Eventuali finanziamenti esterni e il ricavo della cessione della volumetria di cui	
	- 6 -	

	all'art. (9) concorreranno alle spese di attuazione del Piano di cui al comma	
	precedente.	
	ART. (11)	
	Al fine di garantire la reale attuazione del P.R.U. entro il periodo di durata	
	decennale del Piano stesso, per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal	
	Piano che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni di immobili	
;	appartenenti a privati, il sindaco potrà, ai sensi dell'Art. 20 della legge 1150/42,	
:	ingiungere ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine fissato	
	nell'atto di notifica. Decorso tale termine il sindaco diffiderà i proprietari rimasti	
:	inadempienti assegnando un nuovo termine. Quando sia decorso inutilmente	
;	anche quest'ultimo termine il Comune procederà all'espropriazione delle aree.	
,	Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui ai commi precedenti dovranno	
(	essere trascritti all'Ufficio dei Registri Immobiliari.	
	ART. (12)	
	Si da atto che costituiscono parte integrante del Piano la planimetria catastale	
	indicante le aree interessanti il P.R.U. e la Tavola indicante il piano di	
	azzonamento - cessioni delle aree che sono cedute al Comune di Sinnai,	
	nonché i progetti preliminari, corredati da computo metrico estimativo, delle	
	singole opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a cura del Comune con	
	oneri a carico dei proprietari degli immobili inclusi nel Piano. I progetti	
	esecutivi relativi alle singole costruzioni da autorizzarsi ai sensi delle	
	disposizioni del regolamento edilizio e delle leggi urbanistiche osserveranno	
	l'ubicazione che, a titolo indicativo e di massima, sono rappresentate nelle	
	tavole di piano allegate.	
	ART. (13)	
	- 7 -	
		I .

Eventuali contenziosi insorgenti sulla materia disciplinata dalla presente	
convenzione saranno decisi dal Giudice Ordinario competente per territorio.	
ART. (14)	
I lottizzanti si impegnano a inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo,	
dei lotti tutte le clausole contenute nella presente convenzione, da riportare	
nella nota di trascrizione, la cui copia autentica dovrà essere specificatamente	
approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.	
ART. (15)	
Le spese relative a stipulazione, registrazione e trascrizione della presente	
convenzione, nonché tutte le altre spese interessanti comunque la stessa, sono a	
carico dei proprietari che invocano sin d'ora le esigenze e le agevolazioni	
stabilite dalle leggi tributarie in vigore e, in particolare, quelle di cui alla legge	
n. 666 del 28.06.1943. Agli effetti del D.P.R. n. 639 del 26.10.1972, istitutivo	
dell'imposta dell'incremento del valore degli immobili, si fa riferimento alla	
esenzione stabilita dall'Art. 2 della citata legge relativamente alle aree	
interessate a strade, parcheggi e spazi pubblici.	
ART. (16)	
La presente convenzione è vincolante sin d'ora per i proprietari delle aree	
incluse nel Piano ed i loro successori ed aventi causa, mentre lo sarà per il	
Comune di Sinnai solo dopo le superiori approvazioni.	
Per il Comune di Sìnnai I Lottizzanti	
Il Notaio	
- 8 -	
- 0 -	